

COMUNE DI RIMINI

Allegato D.C. n. 139 del 22/06/1995

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

TITOLO I

Referendum consultivo comunale

ART . 1 – Ambito di applicazione –

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del Referendum Consultivo, previsto dall'art. 47 dello Statuto Comunale ed istituito a norma dell'art. 6 Legge 08.06.90 n.142.

TITOLO II

Referendum consultivo promosso dai cittadini residenti

Capo I

Proposta di referendum consultivo

ART. 2 - Materie oggetto del referendum -

1. Sulle materie di rilevanza generale interessanti la collettività e di esclusiva competenza locale con esclusione di quelle di cui al seguente art. 5, è ammesso referendum consultivo, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste di cui al successivo art. 21.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

ART . 3 - Effettuazione del referendum -

1. Ogni anno può aver luogo una sola consultazione referendaria in una domenica dei mesi di marzo/aprile/maggio dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

ART. 4 - Condizioni per l'effettuazione del referendum -

1. Il referendum consultivo è indetto, verificandosi le condizioni di cui agli articoli seguenti, quando lo richiedono cittadini, nel numero previsto dallo Statuto comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 5 - Materie escluse dal referendum -

1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto del Comune e delle Aziende speciali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
 - c) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - d) designazione e nomine di rappresentanti.

ART. 6 - Comitato promotore -

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituitisi in "Comitato promotore" composto da almeno venti persone, devono presentare, dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, proposta scritta dal Sindaco che ne prende atto con verbale di cui viene rilasciata copia.

ART. 7 - Procedura per la promozione del referendum -

1. I cittadini promotori nella proposta di cui all'articolo precedente devono dichiarare la loro iscrizione nella liste elettorali del Comune nonché allegare alla stessa una sintetica relazione enunciante i motivi della richiesta referendaria.
2. La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini sintetici e chiari, in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

ART. 8 - Comitato di garanti per l'ammissibilità del referendum -

1. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito, apposito Comitato di garanti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Comitato, eletto con le modalità stabilite dallo Statuto comunale in modo da garantire la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune, è composto da 5 membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale che lo ha eletto. Esso esercita comunque le sue funzioni fino alla data di insediamento del successivo Comitato il quale deve essere eletto entro il termine di tre mesi dall'inizio della legislatura.
3. Funge da segretario del Comitato il responsabile del servizio elettorale del Comune.

ART. 9 - Esame da parte del Comitato di garanti -

1. Il Comitato di garanti ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario:
 - a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo il precedente articolo 5;
 - b) verifica che il quesito sia semplice, chiaro ed univoco in maniera tale da consentire una risposta da rendere esclusivamente con un SI o con un NO.
 - c) propone la unificazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.

d) verifica nel caso previsto dal successivo art. 18 l'attualità del quesito referendario dal punto di vista della persistenza delle condizioni giuridiche, amministrative e di fatto esistenti al momento dell'indizione, ai fini della ripresa dell'iter referendario medesimo.

2. Il Comitato, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con una delegazione del Comitato promotore, composta da non oltre tre membri, eventualmente assistita da un esperto di loro fiducia, la quale ha facoltà di agire in nome e per conto del Comitato stesso anche per quanto inerisce all'eventuale unificazione di più richieste referendarie di cui al punto c) del presente articolo.

Capo 2 **Raccolta delle firme**

ART. 10 - Moduli per la raccolta delle firme -

1. Dal giorno successivo all'intervenuto deposito, presso la segreteria del Sindaco, del giudizio di ammissibilità del Comitato dei garanti entro il perentorio termine di 90 giorni da tale data, i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto la maggiore età, possono sottoscrivere la proposta presso l'ufficio elettorale del Comune e presso le segreterie delle circoscrizioni amministrative, sugli appositi moduli di dimensioni uguali a quelli dalla carta bollata, contenenti all'inizio di ogni facciata il testo del quesito di cui al precedente art. 7, comma 2.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal segretario comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura del Comitato promotore, il testo del suindicato quesito (all. A).
3. La richiesta di referendum viene effettuata dal cittadino mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo.

ART. 11 - Autenticazione delle firme -

1. La firma deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali competenti ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 con le modalità di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazione dà atto della manifestazione di volontà del cittadino analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
3. Alla richiesta di referendum consultivo l'Ufficio elettorale comunale provvederà a certificare l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori.

ART. 12 - Raccolta delle firme da parte dei promotori -

1. La raccolta delle firme può essere effettuata direttamente dai promotori con i mezzi ritenuti più idonei purché le stesse risultino autenticate ai sensi dell'art. 11.
2. Il personale del Comune non può per nessun motivo essere impiegato nelle operazioni di raccolta delle firme, al di fuori degli uffici comunali.

ART. 13 - Parere del Comitato di garanti sull'ammissibilità tecnica del referendum -

1. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 10, comma 1, i moduli contenenti le firme dei cittadini elettori del Comune sono consegnati, a cura del Comitato promotore, al segretario del Comitato di cui all'art. 8.
2. Il Comitato entro i cinque giorni successivi, deve esprimere giudizio sull'ammissibilità tecnica del referendum dopo aver:
 - a) verificato che ogni firma sia stata autenticata;
 - b) verificato l'esistenza della certificazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
 - c) depennato i nominativi per i quali non siano presenti le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) ;
 - d) verificato che il numero delle firme valide non sia inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale.
3. Alla seduta del Comitato può partecipare la delegazione di cui al precedente art. 9, comma 2; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della seduta è inviata, almeno 3 giorni prima, al presidente del Comitato promotore.

ART. 14 - Indizione del referendum -

1. Il Sindaco, qualora il Comitato si sia pronunciato sulla ammissibilità tecnica del referendum, lo indice, fissando la votazione in una domenica di cui al precedente art. 3.
2. Qualora il Comitato si sia pronunciato per la non ammissibilità, il Sindaco ne informa il Consiglio comunale.

ART. 15 - Sospensione e rinvio del referendum -

1. In caso di elezioni politiche, amministrative, europee o referendum nazionali o regionali indetti per la primavera, la consultazione può essere sospesa con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che può rimandarla ad una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 30 novembre dello stesso anno.
2. Della sospensione del referendum, il Sindaco informa la cittadinanza con pubblici manifesti.

ART. 16 - Svolgimento di più referendum -

1. Qualora la consultazione referendaria abbia ad oggetto più quesiti, all'elettore vengono consegnate più schede di diverso colore; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per lo scrutinio l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.
2. In nessun caso è possibile l'abbinamento del referendum consultivo comunale con altre operazioni di voto.

ART. 17 - Modello della scheda di votazione -

1. Il modello della scheda di votazione per il referendum, deve essere conforme a quello riprodotto nell'allegato B al presente regolamento.

ART. 18 - Sospensione del referendum per lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale -

1. Il referendum è, altresì, automaticamente sospeso qualora dopo la sua indizione si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale; in tal caso il procedimento di attuazione dell'iter referendario riprenderà, previa verifica positiva di cui al punto d) del precedente art. 9, il suo corso a partire dal novantesimo giorno successivo alla data dell'elezione del Sindaco.

ART. 19 - Accoglimento del quesito referendario -

1. La consultazione referendaria non ha luogo se, prima della data stabilita per la raccolta delle firme, il competente organo elettivo comunale accoglie, con proprio provvedimento, il quesito referendario, dandovi attuazione.
2. Il Sindaco porta a conoscenza della cittadinanza tale circostanza con le stesse modalità di cui al precedente art. 15, comma 2.
3. Il Comitato promotore ha facoltà di promuovere un giudizio di conformità tra quesito referendario e deliberazione del Consiglio comunale investendone il Comitato dei garanti con istanza da proporre entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma. Il Comitato dei garanti decide nei successivi 30 giorni.

TITOLO III ***Dell'elettorato attivo***

ART. 20 - Costituzione delle sezioni elettorali -

1. Sulla base della consistenza numerica dei cittadini aventi diritto al voto, il Sindaco, ripartisce il Comune in sezioni elettorali, stabilendo la circoscrizione delle stesse e il luogo di riunione di ciascuna di esse, non più tardi del quindicesimo giorno precedente quello fissato per la votazione.
2. Ogni cittadino elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione.
3. La divisione in sezioni elettorali è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.
4. Il numero di elettori assegnati per ogni sezione elettorale non deve superare le 4000 unità.

ART. 21 - Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto -

1. Non oltre il decimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria l'ufficio elettorale procede alla compilazione, in triplice copia ed in stretto ordine alfabetico, delle liste elettorali iscrivendo tutti i cittadini italiani compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, i quali, alla data della consultazione, abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 22 - Annotazioni da riportare sulle liste -

1. L'ufficio elettorale apporta alle liste di cui all'articolo precedente, le annotazioni relative al decesso di elettori eventualmente intervenuto dopo la compilazione.

ART. 23 - Consegna delle liste ai seggi e pubblicazioni -

1. Copia della lista di sezione deve essere consegnata insieme con l'altro materiale elettorale, al presidente di seggio, all'atto dell'insediamento.
2. Una copia delle liste deve essere affissa, bene in vista, in ogni luogo di riunione elettorale per consentire ad ogni elettore di verificare la propria inclusione nella stessa.

TITOLO IV ***Della propaganda***

ART. 24 - Spazi destinati alla propaganda elettorale -

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, la Giunta comunale stabilisce nei centri abitati a maggiore densità demografica e maggiormente frequentati, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale, di sufficiente dimensione per soddisfare possibilmente tutte le richieste avanzate, ai sensi dell'art. 25.
2. Le operazioni di cui al primo comma devono, in ogni caso, conciliarsi con le caratteristiche architettoniche e con le esigenze urbanistiche dei luoghi individuati per l'ubicazione dei tabelloni.
3. I tabelloni devono essere installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o vedute panoramiche e da non impedire il traffico.
4. Gli spazi singoli sono delimitati nella misura fissa in mt. 1 di base e di mt. 1 di altezza.

ART. 25 - Domande per la concessione di spazi per effettuare propaganda -

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i gruppi promotori, i partiti ed i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e comitati, presenti a livello comunale, che si siano costituiti almeno un anno prima rispetto alla data di indizione del referendum consultivo, possono chiedere al Sindaco la concessione di spazi per effettuare la propaganda elettorale.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere avanzate da un rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di legge.
3. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo non possono essere accolte.

ART. 26 - Assegnazione degli spazi -

1. La Giunta comunale, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, procederà all'esame delle domande presentate non accogliendo quelle prodotte in difformità a quanto stabilito nel precedente art. 25.
2. Alle domande accolte deve essere attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione.

ART. 27 - Raggruppamenti di gruppi politici affini -

1. Nel caso in cui le domande, validamente presentate ai termini dell'articolo 25, superassero l'oggettiva disponibilità del Comune di predisporre riquadri per ogni centro abitato, sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta comunale, sentiti i richiedenti, opererà raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini considerandoli gruppo unico.

ART. 28 - Assegnazione degli spazi nel caso di più referendum -

1. In caso di più referendum consultivi i soggetti di cui all'art. 25, comma 1, nonché i gruppi promotori del referendum, possono ottenere un solo spazio per l'affissione di manifesti di propaganda relativi a tutti i referendum in ogni centro abitato individuato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 24, comma 1 del presente regolamento.

ART. 29 - Divieto di cessione o scambio degli spazi assegnati -

1. E' fatto assoluto divieto di cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta comunale per la propaganda elettorale.

ART. 30 - Affissione di materiale elettorale - Indicazione della sigla dell'organizzazione -

1. Il materiale elettorale affisso negli appositi spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta comunale, al fine di cui all' art.29, deve indicare la sigla dell'organizzazione.
2. Il materiale elettorale mancante dell'indicazione di cui al primo comma del presente articolo, quello indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo, prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, deve essere, a cura del Sindaco, immediatamente defisso.

ART. 31 -Divieto di propaganda fuori dagli spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta -

1. Dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, non è consentita l'affissione di manifesti o stampati inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione elettorale, negli spazi destinati alle normali affissioni.

ART. 32 - Deroghe al divieto di propaganda fuori dagli spazi consentiti -

1. In deroga al divieto di cui all'articolo precedente, è consentita l'affissione di quotidiani e periodici nelle bacheche o vetrinette, appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni, ecc., esposte al pubblico.
2. Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui sopra siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la deroga di cui al primo comma opera nel solo caso le stesse risultino già esistenti alla data di indizione del referendum consultivo.

ART. 33 - Divieto di propaganda figurativa a carattere fisso -

1. Dalla data di adozione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento di cui all'art. 24, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, inerente al quesito referendario. E' vietato, altresì, il

lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.

ART. 34 - Divieto di propaganda -

1. Nel giorno precedente a quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.

TITOLO V
Del procedimento elettorale

ART. 35 - Designazione dei rappresentanti del Comitato promotore -

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i promotori del referendum di cui all'art. 6, hanno facoltà di designare, all'ufficio di ciascuna sezione, un proprio rappresentante.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato direttamente dagli interessati ai presidenti delle sezioni la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

ART. 36 - Facoltà e limiti dei rappresentanti del Comitato promotore -

1. I rappresentanti del Comitato promotore dei referendum, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. I rappresentanti del Comitato promotore potranno esibire distintivi, bracciali o altro materiale atto a qualificare il loro ruolo, solo ed esclusivamente all'interno del seggio.

ART. 37 - Invito del Sindaco ai cittadini per la partecipazione al voto -

1. Il Sindaco porta a conoscenza della cittadinanza la data fissata per l'effettuazione del referendum con ogni mezzo idoneo a garantire la più ampia e capillare informazione, invitando nel contempo i cittadini a partecipare alla consultazione, precisando che ogni elettore può prendere parte alla votazione, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.
2. Gli annunci della data e dell'ora della votazione devono essere pubblicizzati anche a mezzo di altoparlanti in particolare nei due giorni precedenti a quello fissato per la votazione.

ART. 38 - Circoscrizioni elettorali -

1. Il Sindaco, a mezzo di pubblici manifesti, rende note le circoscrizioni elettorali del Comune e le singole vie in esse comprese.

ART. 39 - Consegna del materiale ai presidenti di seggio -

1. Alle ore 7:00 del giorno previsto per la votazione, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) un esemplare della lista degli elettori della sezione, vidimata dal responsabile del servizio elettorale;
- 2) un secondo esemplare della lista degli elettori della sezione da affiggere nel seggio, in luogo ben accessibile ai cittadini per la consultazione;
- 3) una copia del manifesto con il quesito referendario;
- 4) una copia del manifesto relativo alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali;
- 5) estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- 6) pacco sigillato delle schede per la votazione già bollate;
- 7) elenco degli elettori ricoverati in ospedali o case di cura, con meno di 100 posti letto, comprese nella circoscrizione della sezione elettorale, che esprimeranno il voto nella sezione;
- 8) elenco degli elettori degenti inclusi in liste ospedaliere o ammessi a votare in case di cura con almeno 200 posti letto, comprese nella circoscrizione di altre tre sezioni elettorali;
- 9) elenco dei cittadini deceduti successivamente alla compilazione delle liste;
- 10) un pacco di cancelleria;
- 11) n. 6 matite per l'espressione del voto;
- 12) n. 1 verbale da utilizzare per le operazioni di voto;
- 13) una serie di buste.

ART. 40 - Nomina e surroga dei presidenti di seggio -

1. La nomina dei presidenti di seggio è effettuata dal Sindaco, possibilmente tra i funzionari del Comune, entro sette giorni dalla data fissata per il referendum consultivo.
2. Nel solo caso in cui il personale comunale suindicato non dovesse essere sufficiente o fosse impegnato diversamente, il numero dei presidenti di seggio sarà integrato con cittadini idonei a tale ufficio compresi nell'albo formato nei termini e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. L'eventuale impossibilità di ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.

ART. 41 - Nomina e surroga degli scrutatori -

1. La nomina degli scrutatori è effettuata dal Sindaco possibilmente, tra il personale di ruolo e non di ruolo del Comune, entro sette giorni dalla data fissata per il referendum.
2. Nel solo caso in cui il suindicato personale comunale non dovesse essere sufficiente o fosse impegnato diversamente, il numero degli scrutatori sarà integrato con cittadini idonei a tale ufficio compresi nell'albo formato nei termini e con le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.

ART. 42 - Costituzione degli uffici di sezione -

1. L'ufficio elettorale di sezione è costituito da:
 - 1) n. 1 presidente di seggio;
 - 2) n. 3 scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di segretario;

- 3) n. 1 vicepresidente, scelto dal presidente fra gli scrutatori, che coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.
2. Per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

ART. 43 - Insediamento degli uffici di sezione –

1. Alle ore 7.00 del giorno stabilito per la votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte degli scrutatori e ammettendo i rappresentanti del gruppo promotore del referendum, regolarmente nominati nei termini di cui al precedente art. 35.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti, il presidente li sostituisce con cittadini residenti nel Comune, idonei a ricoprire l'ufficio.

TITOLO VI ***Della votazione***

ART. 44 - Determinazione del numero degli aventi diritto di voto -

1. Subito dopo il suo insediamento, l'ufficio procede a determinare il numero definitivo degli aventi diritto di voto scomputando, dal numero degli iscritti nella lista elettorale, i cittadini:
 - a) deceduti compresi nell'elenco di cui all'art. 39 punto 9;
 - b) che hanno chiesto di esprimere il voto presso ospedali o case di cura, compresi nell'elenco di cui all'art. 39 punto 8 e aggiungendo, nell'ipotesi sia compresa nella circoscrizione della sezione un luogo di cura con meno di 100 posti letto, i nominativi compresi nell'elenco di cui all'art. 39 punto 7.

ART. 45 - Determinazione e autenticazione delle schede di votazione -

1. Dopo le operazioni di cui all'art. 44 l'ufficio procede alla determinazione del numero delle schede da utilizzare per la votazione e all'autenticazione delle stesse con la firma di uno scrutatore.
2. Delle operazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'art. 44, deve essere data menzione nel verbale delle operazioni elettorali del seggio.
3. Durante le operazioni seguenti all'insediamento degli uffici di sezione nessuno può allontanarsi dalla sala.

ART. 46 - Espressione voto degenti luoghi di cura con meno di 100 posti letto -

1. Negli ospedali, case di cura e case di riposo con meno di 100 posti letto, il voto dei cittadini, ivi ricoverati, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dai presidenti di seggio delle sezioni nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato a sorte, dal segretario ed alla presenza dei rappresentanti del gruppo promotore, se designati, che ne abbiano fatto richiesta.
2. I degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero purché residenti nel Comune.
3. Il presidente cura che sia rispettata e garantita la segretezza del voto.

ART. 47 - Espressione voto degenti luoghi di cura con almeno 200 posti letto -

1. Negli ospedali, case di cura e di riposo con almeno 200 posti letto, sono costituite apposite sezioni elettorali ospedaliere nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 42.
2. I degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché residenti nel Comune.
3. Il presidente cura che sia rispettata e garantita la segretezza del voto.

ART. 48 - Dichiarazione di espressione del voto nel luogo di cura -

1. I degenti di cui agli artt. 46 e 47, devono far pervenire, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza.
2. Il Sindaco dispone la compilazione delle liste ospedaliere degli elenchi di cui all'art. 39 punto 7 comunicando, nel contempo, tali circostanze, ai presidenti di seggio delle circoscrizioni elettorali nei cui elenchi sono inclusi i nominativi delle persone interessate, al fine della relativa annotazione sulla lista sezionale e della determinazione del numero degli elettori.

ART. 49 - Condizioni per l'ammissione al voto dei degenti -

1. I cittadini degenti di cui agli articoli precedenti sono ammessi al voto previo riscontro da parte del presidente di seggio della loro inclusione nell'apposito elenco di cui all'art. 39 punto 7 o della loro inclusione nella lista ospedaliera.

ART. 50 - Schede votate dai degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto -

1. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in plico, e quindi immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello di cittadini iscritti nell'apposito elenco che, opportunamente vidimato, deve essere allegato alla lista di sezione come parte integrante della stessa.

ART. 51 - Esercizio del voto da parte di cittadini non deambulanti -

1. I cittadini non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede già esente da barriere architettoniche.
2. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente il quesito referendario.
3. La sezione così attrezzata è segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
4. Nella sezione di cui ai commi precedenti deve essere predisposta una cabina per consentire agevolmente l'accesso degli elettori e deve essere previsto un secondo piano scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

5. Gli elettori di cui al primo comma sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

ART. 52 - Voto assistito -

1. I cittadini che per reale impedimento fisico non sono nelle condizioni materiali di esprimere il voto, possono farsi accompagnare da un cittadino residente nel Comune.
2. Il presidente di seggio accerta personalmente che l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e farà menzionare tale circostanza sul verbale allegando, eventualmente, il certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.
3. L'accertamento dell'impedimento a esprimere personalmente il voto è riservato al presidente del seggio elettorale ed è, essenzialmente, il risultato di un'indagine non vincolata alla certificazione medica, che è solo eventuale.
4. E' tassativamente esclusa la facoltà di cui al primo comma agli elettori affetti da qualsiasi altro impedimento diverso da quello fisico.

ART. 53 - Ammissione al voto degli elettori -

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
2. Uno scrutatore annota sulla lista di sezione l'avvenuta espressione del voto riportando, nell'apposita casella, gli estremi del documento di riconoscimento.

ART. 54 - Ammissione al voto su attestazione del Sindaco -

1. Il presidente di seggio ammette al voto quei cittadini che, pur non compresi nella lista di sezione, esibiscono certificato del Sindaco, attestante la loro qualità di elettori.
2. Gli elettori di cui al presente articolo, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

TITOLO VII ***Dello scrutinio***

ART. 55 - Chiusura della votazione -

1. terminate le operazioni di voto, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
 - 1) dichiara chiusa la votazione;
 - 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste elettorali che, firmate in ogni foglio dai componenti dell'ufficio di sezione, devono essere rimesse al Sindaco;
 - 3) conta le schede rimaste non utilizzate per la votazione dandone menzione sul verbale e rimettendole, insieme alle liste elettorali utilizzate per la votazione, al Sindaco.

ART. 56 - Scrutinio -

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dispone che lo spoglio delle schede avvenga seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di referendum e procede allo spoglio dei voti come segue:
 - a) uno scrutatore estrae dall'urna la scheda, la spiega e la consegna al presidente;
 - b) il presidente legge ad alta voce la risposta che è data al quesito e passa la scheda ad altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna della due risposte;
 - c) il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta; conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto alla sommatoria dei voti validi, non validi, contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Eventuali discordanze devono essere menzionate sul verbale con l'indicazione delle ragioni.

ART. 57 - Validità del voto e della scheda -

1. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
2. La scheda è nulla quando non contiene alcuna espressione del voto o quando non sussiste la possibilità di identificare la risposta prescelta.
3. Il voto è nullo quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta al quesito referendario:
 - a) non è quella prevista dal presente regolamento (All . B) o non porta il bollo o la firma richiesta dal precedente articolo 45 comma 1;
 - b) presenta scritture o segni tali da ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
4. Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale predisposto dall'ufficio elettorale.
5. Le schede di cui sopra, vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono allegate al verbale.
6. E' valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano, ovvero segni palesemente fortuiti.
7. Rende nulla la scheda il segno di croce apposto sul lato esterno della stessa avendo lo stesso valore di segno di riconoscimento.
8. E' valido il voto espresso con tratto di matita anziché da una croce.
9. Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale costituisce mezzo di identificazione dell'elettore ed è pertanto nullo.

ART. 58 - Voti contestati -

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via definitiva sull'assegnazione o meno dei voti contestati.

ART. 59 - Fine operazioni di scrutinio e formazione plichi -

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il presidente di seggio procede alla formazione:
 - a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 - b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi e la tabella di scrutinio;
 - c) il verbale delle operazioni del seggio corredato degli atti di designazione dei rappresentanti.
2. I plichi di cui sopra sono trasmessi all'ufficio elettorale del Comune dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

ART. 60 - Verifica numero cittadini che hanno partecipato al voto -

1. L'ufficio elettorale del Comune entro 48 ore dal ricevimento degli atti elencati nell'art. 59, procede, con l'assistenza del Segretario Generale, alla presenza del Sindaco e della delegazione di cui all'art. 9, comma 2, sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum:
 - a) alla verifica del numero totale dei cittadini che hanno partecipato al voto; nell'eventualità che tale numero dovesse essere inferiore alla metà degli aventi diritto, sospende le operazioni di cui ai punti successivi annotando sull'apposito verbale che il referendum non è valido;
 - b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari senza, quindi, prendere in considerazione le schede bianche o nulle;
 - c) delle operazioni anzidette deve essere redatto processo verbale, riportante l'esito del referendum.

ART. 61 - Pubblicità dell'esito del referendum -

1. Dell'esito della votazione il Sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei quali: affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione a mezzo stampati e comunicati stampa.

ART . 62 - Divieto di sottoporre a referendum quesiti già posti -

1. Ove il risultato del referendum consultivo sia contrario al quesito posto, non può proporsi analoga richiesta di consultazione prima che siano trascorsi cinque anni.

ART. 63 - Deliberazione del C.C. a seguito dell'esito referendario -

1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, decorrente dall'esito favorevole del referendum, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, assume la relativa deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.
2. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non provvedere in conformità all'esito favorevole del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, contenente ampia e soddisfacente motivazione .

TITOLO 8

Disposizioni finali e transitorie

ART. 64 - Sanzioni -

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma degli artt. dal 106 al 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 65 - Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni ad avvenuto controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo.